



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio Sviluppo delle aree rurali

PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 dell'Italia
Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale
2023 – 2027 della Regione Sardegna

REG. (UE) 2021/2115 DEL 2 DICEMBRE 2021

INTERVENTO SRD03

**INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN
ATTIVITA' NON AGRICOLE**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO**

BANDO ANNUALITÀ 2026 N. 87764



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE

INDICE

1. Descrizione e finalità del tipo d'intervento	3
2. Soggetto responsabile dell'attuazione	3
3. Dotazione finanziaria	3
4. Beneficiari.....	3
5. Forma ed entità del sostegno.....	3
6. Requisiti di ammissibilità.....	3
a) Ambito di applicazione	3
b) Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari.....	4
c) Condizioni di ammissibilità relative alla domanda	5
7. Interventi ammissibili.....	5
8. Spese ammissibili.....	6
a) categoria di spese ammissibili	6
b) Congruità e ragionevolezza della spesa	8
d) Tracciabilità della spesa.....	10
e) Pagamenti ammissibili.....	11
f) Pagamenti non ammissibili.....	12
g) Conservazione dei documenti giustificativi	13
h) Modalità di esecuzione delle opere	13
9. Principi, criteri di selezione e punteggi.....	13
10. Procedure operative	15
a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	15
b) Presentazione della domanda di sostegno	16
c) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto.....	19
11. Procedura di selezione delle domande di sostegno.....	20
12. Modalità di finanziamento	22
a) Modalità di presentazione delle domande di pagamento.....	22
b) Controlli amministrativi sulle domande di pagamento.....	28
c) Liquidazione del contributo	29
d) Correzione errori palesi	29
e) Varianti (cambio del beneficiario e varianti progettuali).....	30
f) Proroghe	32
13. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	32
14. Impegni e obblighi del beneficiario	33
16. Sanzioni, riduzioni ed esclusioni	35
17. Disposizioni per l'esame dei reclami	36
18. Monitoraggio e valutazione	37
19. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.....	37
20. Informazioni sul trattamento dei dati personali.....	38
21. Disposizioni finali	38
22. Riferimenti normativi.....	38
ELENCO ALLEGATI.....	42



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

1. Descrizione e finalità del tipo d'intervento

L'intervento SRD03 è finalizzato a migliorare l'orientamento al mercato dell'azienda agricola e ad aumentarne la sua competitività, sia a breve che a lungo termine. La sua azione si esplica attraverso incentivi agli investimenti per le attività di diversificazione aziendale perseguendo anche l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuire a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

2. Soggetto responsabile dell'attuazione

L'Agenzia regionale ARGEA Sardegna riceve, istruisce, seleziona e controlla le domande di sostegno e pagamento a valere sull'intervento SRD03. ARGEA Sardegna è anche l'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti. Presso ARGEA Sardegna è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento e produrre memorie e/o documenti.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'intervento SRD03 destinata al presente Bando è pari a € **9.000.000,00** (euro novemilioni,00).

4. Beneficiari

Sono beneficiari del presente Bando le imprese agricole, come definite all'articolo 2135 del codice civile, che intendono diversificare in attività extra-agricole connesse e complementari all'attività principale, come individuate dalla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11: "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998", dalla legge regionale 21 giugno 2021, n. 12 "Disciplina dell'enoturismo in Sardegna" e dalla legge regionale 24 novembre 2023, n. 13 "Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna".

5. Forma ed entità del sostegno

Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale.

L'aiuto è erogato alle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". L'intensità del contributo è fissata nella percentuale del 60% della spesa ammessa a finanziamento e non può superare l'importo di € **200.000,00** (euro duecentomila,00).

La spesa massima ammessa a finanziamento non può essere superiore a € **333.333,33** (euro trecentotrentatremilatrecentotrentatre,33).

Non è consentita la presentazione di domande di sostegno per un volume d'investimenti inferiore a € **15.000,00** (euro quindicimila,00) e comunque non sono finanziabili operazioni di investimento per le quali la spesa complessiva ammissibile è al di sotto di tale soglia.

Gli importi massimi del sostegno non possono essere elusi mediante la creazione di condizioni artificiali per il finanziamento, quali il frazionamento artificiale dei progetti e/o dell'impresa.

6. Requisiti di ammissibilità

a) Ambito di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

b) Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

I beneficiari possono essere:

- a. Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile;
- b. Coadiuvanti familiari di imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile.

In entrambe le tipologie di beneficiari sono esclusi gli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

Il Beneficiario imprenditore agricolo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (settore di attività agricoltura);
- 2) iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole (l'iscrizione è contestuale alla costituzione del fascicolo aziendale sul SIAN);
- 3) disponibilità di un fascicolo aziendale aggiornato;
- 4) disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento al momento del rilascio della domanda di sostegno. Al fine di garantire l'impegno legato al mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti, come meglio precisato al punto 16 "Impegni del beneficiario" del presente bando, il beneficiario, al momento della presentazione della domanda deve avere la disponibilità giuridica dei terreni e degli edifici (esclusivamente in proprietà, affitto, usufrutto, enfiteusi o in concessione da enti pubblici) nei quali intende effettuare gli investimenti. In caso di investimenti riguardanti manufatti posseduti non in proprietà esclusiva (comproprietà, usufrutto, affitto, enfiteusi o in concessione da enti pubblici), si deve produrre apposita dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del/dei titolari della proprietà o che l'assenso sia presente nel relativo titolo di possesso. Nel caso di immobili non in proprietà, la disponibilità giuridica deve avere una durata residua pari ad almeno 7 anni dalla data di inoltro della domanda. Qualora la durata del titolo presente nel fascicolo aziendale non raggiungesse il tempo previsto dal bando e avesse una durata inferiore a quanto richiesto, il richiedente dovrà sottoscrivere l'impegno ad estendere la durata del contratto entro la data di concessione del finanziamento (Allegato L-Dichiarazione relativa alla Disponibilità giuridica).

Il Beneficiario coadiuvante familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Aver prestato il proprio supporto lavorativo presso parenti e/o affini fino al sesto grado, per un numero minimo di 500 ore/anno, ma non superiore a 720 ore/anno (Min. Lavoro – Circ. n. 10478 del 10.06.2013 e seguenti ai sensi dell'art 74 del D.Lgs. n 276/2003) rilevabili in almeno uno dei tre anni precedenti la domanda di sostegno e dimostrabili attraverso estratto della situazione contributiva INPS.
- 2) Possedere il fascicolo aziendale anagrafico. Il perfezionamento del fascicolo aziendale, ovvero inserire tutti i dati aziendali, deve avvenire prima della presentazione del progetto;
- 3) Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (settore di attività agricoltura) e disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento (come indicato per i beneficiari imprenditori agricoli) possono essere posseduti dopo la presentazione della domanda ma comunque prima della presentazione del progetto.

In considerazione dell'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 ed in applicazione della circolare AGEA coordinamento del 17 marzo 2025 prot RAS 6284 recante "Clausola di elusione. Buone pratiche e prassi



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

per l'attuazione dell'art. 62 Reg. (UE) n. 2021/2116”:

L'impresa di nuova costituzione non deve derivare dal frazionamento di un'attività esistente che ha beneficiato, nel triennio immediatamente precedente la domanda di sostegno, di provvidenze non cumulabili in ambito “de minimis”. Non è ammesso l'insediamento del coadiuvante familiare qualora i suoi beni aziendali, mobili ed immobili, indicati nel fascicolo aziendale SIAN derivino dal frazionamento di un'attività esistente che ha beneficiato, nel triennio immediatamente precedente la domanda di sostegno, di provvidenze non cumulabili in ambito “de minimis”.

c) Condizioni di ammissibilità relative alla domanda

- 1) La domanda di sostegno deve essere presentata nelle modalità e nei termini indicati nel paragrafo 10 del presente bando;
- 2) Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente Bando; eventualmente, ai fini istruttori, verrà presa in considerazione quella rilasciata per ultima;
- 3) Deve prevedere uno o più interventi previsti nel paragrafo 7 del presente bando, e deve essere corredata da una scheda-progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
- 4) Gli investimenti devono rispettare il massimale previsto per gli aiuti “de minimis” di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che prevede un limite complessivo di aiuti “de minimis”, concessi a una “impresa unica”, come definita dall'articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a € 300.000,00 (euro trecentomila/00) nell'arco di tre anni precedenti alla data della concessione del finanziamento.

Il richiedente è tenuto a fornire specifica dichiarazione secondo i modelli allegati (E₁ ed E₂) al momento della presentazione della domanda. La verifica definitiva è sempre fatta dall'OP ARGEA, secondo quanto previsto all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, al momento della concessione dell'aiuto, operando nel sistema RNA.

Nel calcolo del massimale di cui sopra, rientrano anche gli aiuti concessi ai sensi dei seguenti regolamenti:

- Reg. (UE) 1407/2013 “de minimis” generale;
- Reg. (UE) 1408/2013 “de minimis” agricolo, come modificato dal Reg. 2024/3118;
- Reg. (UE) 360/2012 e 2023/2832 “de minimis” SIEG (Servizi di interesse economico generale);

Pertanto, in caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l'aiuto neppure per la parte di contributo che eventualmente non ecceda tale massimale.

7. Interventi ammissibili

Di seguito si riportano le azioni ammissibili come da CSR 2023/2027:

- a) Agriturismo;
- b) Agricoltura sociale;
- c) Attività educative/didattiche;
- d) Attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Nell'ambito degli interventi di cui sopra, sono ammissibili le seguenti categorie di opere:

- nuove costruzioni, interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati e strutture fisse esistenti in azienda da destinare esclusivamente per l'attività multifunzionale;
- realizzazione ed allestimento di piazzole per campeggio e/o spazi per altre attività multifunzionali incluse le relative infrastrutture di servizio comprese quelle elettriche, idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica necessaria;
- acquisizione di allestimenti e impianti destinati agli ambienti utilizzati per l'attività multifunzionale.
- acquisto di mezzi di trasporto, esclusivamente destinati all'attività multifunzionale a servizio degli utenti;
- acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell'attività oggetto di sostegno. Il software può essere di base o specifico per uso dell'attività multifunzionale.
- interventi di riqualificazione architettonica esterna delle strutture aziendali, diverse da quelle destinate all'attività multifunzionale svolta in azienda, e gli interventi di riqualificazione del contesto paesaggistico circostante quali:
 - i. sistemazione delle facciate, in caso di non finito edile, con esclusione di opere di manutenzione ordinaria;
 - ii. adeguamento estetico delle coperture, in caso di sostituzione di tetti in cemento-amianto o di realizzazione di coperture con materiali tradizionali (coppi, ecc.);
 - iii. cortili, piazzali e recinti adiacenti/prospicienti i fabbricati oggetto dell'intervento.

In merito ai tre punti sopra, i), ii), iii) si precisa che non è consentita la realizzazione di opere ex novo, ma solo la riqualificazione di quelle esistenti e sono limitate ai fabbricati o strutture adiacenti/prospicienti gli ambienti utilizzati per le attività multifunzionali.

Nel caso di attività turistica a cavallo o con asini che prevede l'utilizzo di animali dell'azienda agricola, è necessario avere in dotazione dei capi equini (con esclusione di quelli ad orientamento produttivo "Ippico"), asinini e/o ibridi adulti iscritti all'anagrafe zootecnica del Sistema Informativo Veterinario (BDN) e alla Banca Dati Equidi (BDE) - di cui al comma 15, articolo 8 del D. L. 30.04.2003, n. 147, convertito in legge 1 agosto 2003, n. 200.

Tutti gli investimenti, per poter essere considerati ammissibili, devono essere conformi alla normativa comunitaria applicabile agli stessi. I macchinari e le attrezzature devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti nell'allegato V del Decreto L.gs n. 81/08.

Inoltre, non possono beneficiare del sostegno gli interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

8. Spese ammissibili

a) categoria di spese ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 73 del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e dal CSR Sardegna 2023-2027 (§ 7.3.2 Ammissibilità delle spese al FEASR) sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti relativi agli interventi di cui al paragrafo 7 "Interventi ammissibili" del presente bando, rientranti nelle seguenti tipologie:



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- a) Costruzione o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, inclusi i prefabbricati;
- b) Acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, arredi ed altri allestimenti, inclusa la loro messa in opera, fino a copertura del valore di mercato del bene. Corredi e materiale minuto (ad esempio stoviglie, biancheria, tendaggi, selle e finimenti per cavalli/asini) possono essere ammessi a finanziamento nel limite del 10% del costo totale degli investimenti (escluse le spese generali);
- c) spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b);
- d) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (compresi siti web e altre soluzioni informatiche) e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Le tipologie di spese generali ammissibili sono le seguenti:

- onorari per la redazione del piano aziendale di investimenti, progettazione e direzione dei lavori, ricerche e analisi di mercato;
- compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi di fattibilità connessi al progetto proposto. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo dei soprascritti punti a) e b);
- spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione)
- sono altresì ammissibili le spese sia per garanzie fideiussorie che per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati.

In tutti i casi, le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati; nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

Per i progetti che richiedono una valutazione ambientale, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.

Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- acquisto di terreni e fabbricati;
- acquisto di materiale/attrezzature usati;
- acquisti di materiali di consumo;
- interventi di sostituzione di mobili e attrezzature;
- acquisto e messa a dimora di piante annuali e/o poliennali a ciclo breve e, in ogni caso, di piante destinate a produzioni agricole o forestali;
- opere di manutenzione ordinaria come definiti all'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia;
- investimenti di mera sostituzione.

Si chiarisce che non sono considerati investimenti di sostituzione, e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- ricostruzione di un fabbricato a seguito della completa demolizione di uno già esistente di almeno 30 anni di vita;
- ristrutturazione di un edificio e/o investimenti in impianti e attrezzature che comportino un risparmio energetico e/o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
- ristrutturazione di un edificio che comporti la bonifica dall'amianto e sia destinato all'attività multifunzionale. La sostituzione o l'incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto devono essere eseguiti da ditte autorizzate come previsto dalle vigenti leggi nazionali; in caso di smaltimento deve essere prodotta la certificazione di avvenuto smaltimento;
- realizzazione di lavori edili di adeguamento di fabbricati necessari e funzionali all'installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- realizzazione di lavori edili funzionali all'installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alla/e attività multifunzionale/i;
- acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore) dalla data di pubblicazione del bando;

b) Congruità e ragionevolezza della spesa

La spesa per essere ammissibile a finanziamento deve essere:

- direttamente imputabile all'operazione, vi deve essere una relazione diretta tra spese, operazione finanziata e obiettivi del bando;
- pertinente rispetto all'intervento ammesso e risultare conseguenza diretta dello stesso;
- congrua rispetto all'intervento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessaria per attuare l'intervento oggetto di sovvenzione;

Per la dimostrazione della congruità e ragionevolezza dei costi proposti per la realizzazione di un'operazione, il beneficiario deve fare ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista.

Prezzari

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il "[Prezzario regionale per le opere pubbliche](#)" integrato, per le tipologie di spese non comprese, dal "[Prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna](#)".

I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda e per le parti non recentemente modificate si deve fare riferimento ai prezzari precedenti.

Preventivi

Nel caso di acquisizione di beni materiali, servizi, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa acquisiti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. La comparazione delle offerte, ai sensi del



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

paragrafo 4 del “Documento di indirizzo delle procedure di attuazione del CSR 2023/2027 Sardegna” dovrà essere fatta prendendo in considerazione l'importo totale di tutti i singoli beni descritti. Ai fini della determinazione dell'importo del sostegno in concessione, sarà valutata congrua la spesa con il prezzo più basso. Eventuali maggiori importi rispetto al più basso sono a carico del beneficiario. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Qualora il preventivo scelto non fosse quello di importo più basso, il beneficiario, dovrà fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta. In ogni caso, l'istruttore valuta tramite apposite check list la regolarità della procedura di raccolta delle offerte e della scelta del preventivo più vantaggioso.

Al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte, tutti i preventivi prodotti dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni relative al fornitore:

- partita Iva e Codice Fiscale;
- indirizzo, recapito telefonico, indirizzo PEC e/o mail;
- eventuale sito internet.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Anche per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, ecc.) e le spese generali, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato. In tal caso, per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dall'Amministrazione Regionale, dallo Stato o dalla Commissione Europea. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro. Sono comprese nella precedente procedura anche le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità, ecc.

Per l'acquisizione dei preventivi si dovrà utilizzare l'applicazione “Gestione preventivi per domanda di sostegno” del portale SIAN/ARGEA. (Si rimanda all'allegato “H” Manuale Utente-AGEA-8457605C6D-AST2-AST DMD_263- Gestione Preventivi PAC 2023-2027).

Per le spese generali, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, può essere utilizzato il confronto tra preventivi oppure la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del



Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).

c) Ammissibilità della spesa

Una spesa, per essere considerata ammissibile, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Prima della liquidazione del saldo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata.

Ai fini della rendicontazione, devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, esplicitati su colonne differenziate sia con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva che dei prezzi riportati in fattura, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita. Le fatture e/o gli altri documenti probatori di spesa devono essere esplicitamente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'Autorità di gestione dai beneficiari.

Sono, pertanto, considerate ammissibili le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno ed al rilascio del CUP (Codice Unico di Progetto) fatte salve le spese generali propedeutiche alla presentazione della domanda stessa, effettuate nei 24 mesi precedenti e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità e le valutazioni ambientali ed economiche.

d) Tracciabilità della spesa

Ai fini della tracciabilità delle spese il beneficiario dell'aiuto deve utilizzare un'apposita codifica contabile.

A tale scopo su tutti i documenti di spesa (fattura o documento contabile avente forza probante equivalente) deve essere riportato il CUP (Codice Unico di Progetto) rilasciato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fanno eccezione le spese generali sostenute nei 24 mesi precedenti la domanda.

Il CUP è richiesto dall'ente istruttore (ARGEA) al momento dell'approvazione della domanda di sostegno e comunicato al beneficiario con il provvedimento di concessione del finanziamento. Qualora il beneficiario intenda avviare gli investimenti prima della concessione, a seguito della presentazione della domanda di sostegno, dovrà preventivamente richiedere il CUP ad ARGEA.

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati o cointestati al



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

beneficiario dell'aiuto e comunque con le modalità descritte al punto seguente *"Pagamenti ammissibili"*.

Tutti i giustificativi dei pagamenti devono avere la data antecedente a quella della domanda di pagamento.

Il pagamento effettivo di un documento di spesa (fattura o documento contabile avente forza probante equivalente) può essere comprovato anche da più documenti giustificativi di pagamento (nel caso in cui l'importo del documento di spesa non venga pagato in un'unica soluzione).

e) *Pagamenti ammissibili*

Sono ammissibili a rendicontazione i documenti di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti) per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

i. *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).*

In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);

ii. *b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.*

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

iii. *Vaglia postale.*

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

iv. *Modello F24.*

Tale modalità di pagamento è relativa ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste);

v. *MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).*

Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria



banca (banca esattrice);

vi. Carta di credito e/o debito.

Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. **Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.**

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso al fornitore del bene oggetto del contributo, dall'istituto che eroga il prestito, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso all'istituto erogatore del prestito;
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, oltre alla fattura di acquisto, il beneficiario deve produrre la seguente documentazione:

- contratto di finanziamento, in cui si rilevino le condizioni di cui sopra;
- documentazione comprovante il pagamento della fornitura da parte della finanziaria a favore del fornitore (es. estratto conto del fornitore).

Pagamenti in valuta diversa dall'euro

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento.

Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere la data successiva a quella della domanda di pagamento.

f) Pagamenti non ammissibili

Non sono ammissibili a rendicontazione i documenti di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati con modalità diverse da quelle su specificate o per contanti;
- i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.
- Il pagamento di un titolo di spesa tracciato parzialmente non è ammesso;

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti. Il pagamento deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente.

È prevista la correttiva della domanda di pagamento al fine di correggere errori palesi.



g) Conservazione dei documenti giustificativi

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla notifica della determinazione di liquidazione delle spese dell'operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.

h) Modalità di esecuzione delle opere

I lavori devono essere eseguiti secondo la modalità di seguito riportata.

Lavori affidati ad un'impresa esterna.

Si tratta di una modalità applicabile a tutte le tipologie di lavori e consiste nell'affidamento di un'opera ad un'impresa esterna che la realizza "chiavi in mano" (tutti materiali necessari per realizzare i lavori sono acquistati direttamente dall'impresa).

Una stessa opera può essere realizzata anche da più imprese specializzate, ad esempio per un fabbricato il beneficiario può avvalersi di un'impresa per i lavori edili e di un'altra impresa per gli impianti elettrici.

I documenti di spesa da produrre per la rendicontazione sono le fatture emesse dall'impresa esecutrice.

L'importo massimo ammissibile risulta quello derivante dall'applicazione delle voci di costo del computo metrico approvato. In sede di stato finale verrà ammessa a liquidazione la minore spesa tra le fatture e la contabilità dei lavori.

Lavori per i quali il beneficiario acquista i materiali affidando ad impresa esterna la sola esecuzione.

In questo caso il beneficiario si rivolge ad una impresa esterna per la sola mano d'opera; pertanto, i documenti da produrre ai fini della liquidazione del contributo sono le fatture di acquisto dei materiali e quelle rilasciate dall'impresa che ha fornito la mano d'opera. L'importo da ammettere a liquidazione sarà la minore spesa tra la somma delle fatture e la contabilità dei lavori, elaborata utilizzando le voci di costo dei prezzi regionali compreso l'utile d'impresa.

9. Principi, criteri di selezione e punteggi.

Le domande di sostegno sono valutate secondo i seguenti criteri di selezione

1. Principio di selezione; Tipologia del richiedente

Criteri di selezione	Punteggi
a. Il richiedente è un Imprenditore agricolo che ha un'età inferiore a 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda di sostegno e che impiega almeno il 50% del proprio tempo di lavoro nell'attività agricola e percepisce almeno il 50% del reddito dall'attività agricola. Tali valori scendono al 25% nelle zone montane o svantaggiate.	4



b. Il richiedente è un Imprenditore agricolo che ha un'età pari o superiore a 41 anni alla data di presentazione della domanda di sostegno e che impiega almeno il 50% del proprio tempo di lavoro nell'attività agricola e percepisce almeno il 50% del reddito dall'attività agricola. Tali valori scendono al 25% nelle zone montane o svantaggiate.	2
c. Il richiedente è un coadiuvante familiare che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, ha un'età inferiore a 41 anni non compiuti.	1
Punteggio massimo parziale	4

Si fa riferimento agli imprenditori agricoli e ai coadiuvanti familiari definiti nella scheda intervento SRD03 del CSR, Criteri di ammissibilità dei beneficiari CR01 e CR02. **I punteggi relativi alle diverse categorie di richiedenti non sono cumulabili tra loro.**

2. Principio di selezione: Localizzazione geografica

Criteri di selezione	Punteggi
a. Localizzazione prevalente dell'azienda agricola in area rurale D (Area rurale con problemi complessivi di sviluppo)	3
b. Localizzazione prevalente dell'azienda agricola in area rurale C (Area rurale intermedia)	1
c. Localizzazione prevalente dell'azienda agricola in Aree naturali protette e/o in siti Natura 2000	1
Punteggio massimo parziale	4

I punteggi relativi alla diversa Localizzazione prevalente dell'azienda agricola in area rurale (D o C) non sono cumulabili tra loro. I punteggi relativi alla Localizzazione prevalente dell'azienda agricola in area rurale (D o C) e alla Localizzazione prevalente dell'azienda agricola in Aree naturali protette e/o in siti Natura 2000, sono cumulabili tra loro.

3. Principio di selezione: Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati

Criteri di selezione	Punteggi
a. Il richiedente aderisce ai regimi di qualità o applica il metodo di produzione biologica	2
Punteggio massimo parziale	2

Il punteggio è attribuito agli imprenditori agricoli che, nell'annualità precedente l'anno di presentazione della domanda di sostegno, sono iscritti al sistema di controllo di almeno un regime di qualità o che sono iscritti nell'elenco nazionale degli operatori biologici. **Si fa riferimento ai regimi di qualità elencati nella scheda SRG03 del CSR, criterio CR04.**

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il punteggio massimo totale attribuibile per istanza è pari a 10 punti, di cui:

- 4 punti per la tipologia del beneficiario;
- 4 punti per la localizzazione geografica;
- 2 per la partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati.



Per ottenere il finanziamento, le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo pari a 2.

I punteggi dei criteri di selezione sopra riportati, sono dichiarati e attribuiti in autovalutazione dal richiedente al momento della compilazione della domanda di sostegno.

Al fine della selezione delle domande, in base ai punteggi ordinati in senso decrescente, verrà stilata una graduatoria unica regionale.

In caso di parità di punteggio, avranno precedenza le domande relative a progetti di investimento di minore importo complessivo. .

Note esplicative sull'attribuzione dei criteri di priorità

- *Il requisito di cui al punto 9.1a e 9.1b) sarà riconosciuto agli IAP iscritti nel relativo albo (senza riserva) o agli agricoltori iscritti nei ruoli previdenziali come coltivatori diretti. Il requisito è attribuibile anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto e alle società cooperative con almeno un socio amministratore coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. Per gli IAP, al momento della domanda è sufficiente che il richiedente abbia presentato alla provincia competente la richiesta di iscrizione al relativo albo, completa della necessaria documentazione. L'iscrizione dovrà in ogni caso essere perfezionata prima della concessione.*
- *Il requisito di cui al punto 9.1c) sarà riconosciuto ai coadiuvanti familiari che hanno prestato il proprio supporto lavorativo presso parenti e/o affini fino al sesto grado, per un numero minimo di 500 ore/anno, ma non superiore a 720 ore/anno (Min. Lavoro – Circ. n. 10478 del 10.06.2013 e seguenti ai sensi dell'art 74 del D.Lgs. n 276/2003). Rilevabili in almeno uno dei tre anni precedenti la domanda di sostegno e dimostrabili attraverso estratto della situazione contributiva INPS.*
- *Per l'attribuzione del punteggio relativo alla localizzazione dell'azienda, per prevalente si intende una superficie uguale o maggiore del 50% di quella complessiva aziendale.*

Durata dei requisiti

Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso all'intervento e di quelli che determinano priorità per tutto il periodo di stabilità dell'operazione richiesto dal pagamento finale al beneficiario, ad eccezione del punto 9.1/c che dovrà essere soddisfatto solo al momento della presentazione della domanda di sostegno, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

10. Procedure operative

a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare una domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore ARGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori, è pertanto fondamentale il corretto aggiornamento del fascicolo in tutte le sue parti, come previsto dalle istruzioni operative ARGEA per la campagna 2025, n. 11/10.05.2024 integrate da quelle n. 23/23.12.2024. e ss.mm.ii. Le informazioni aziendali saranno desunte esclusivamente dal fascicolo aziendale validato prima della presentazione della domanda di sostegno". **Non sono finanziabili interventi su immobili non indicati nel fascicolo aziendale.**



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE

FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Eventuali documenti, informazioni e dati essenziali all'istruttoria che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione, non presenti nel fascicolo aziendale, nonostante posseduti all'atto della validazione e/o all'atto della domanda, non potranno essere sanati.

Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. Il soggetto mandatario deve acquisire nell'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, anche le seguenti informazioni:

- la data di inizio e, eventuale, fine del mandato;
- la data dell'eventuale rinuncia e revoca del mandato;
- il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- il tipo del documento di riconoscimento;
- la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento.

L'azienda agricola che trasferisce la propria sede legale o il titolare dell'impresa individuale che trasferisce la propria residenza, comunica la variazione all'Organismo pagatore ai fini dell'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle istruzioni operative dell'Organismo pagatore ARGEA.

b) Presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno potrà avvenire utilizzando il portale del sistema informativo dell'organismo pagatore ARGEA/SIAN (<https://www.sian.it/portale-argea/home.jsp>) e potrà essere effettuata **a decorrere dalle ore 10:00 del 23 giugno 2026 e terminerà alle ore 23:59 del 07 agosto 2026.**

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno considerate irricevibili.

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno e può riguardare una o più azioni di cui al paragrafo 7 "Interventi ammissibili" del presente bando.

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, se pertinenti, sottoscritta con firma digitale OTP (On-Time Password) e trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo <https://www.sian.it/portale-argea/home.jsp>, al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna. Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna di riferimento deve essere individuato sulla base del comune in cui ha sede l'azienda (vedasi **Allegato C** al presente bando). Il Servizio Territoriale competente è quello nel quale è ubicata la prevalenza dei terreni. Tuttavia, se l'azienda ricade in più Comuni appartenenti a Servizi diversi si dovrà adottare il seguente criterio:

- se tutti gli interventi ricadono in un unico Servizio Territoriale selezionare questo Servizio;
- se gli interventi non ricadono in un unico Servizio Territoriale selezionare quello in cui; è ubicata la prevalenza dei terreni aziendali.

Non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente su supporto cartaceo e/o prive di uno o più documenti previsti, a pena di esclusione, dal bando.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

accesso al SIAN, sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- i liberi professionisti abilitati alla redazione del progetto. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

La domanda deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante, nel caso di persone giuridiche. Nel caso di domande presentate da Società o Cooperative occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge;
- dal richiedente, nel caso di coadiuvanti familiari.

Le istruzioni per l'iscrizione e la registrazione degli utenti per l'accesso ai servizi nell'area riservata del portale SIAN sono pubblicati sul sito: <https://www.sian.it/portale-aragea/home.jsp> Il nome utente e la password saranno rilasciati dal Responsabile regionale delle utenze SIAN raggiungibile al seguente recapito: aragea@pec.agenziaaragea.it Si specifica che le richieste di rilascio delle credenziali e dell'autorizzazione alla compilazione delle domande sul SIAN dovranno pervenire agli uffici almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, in difetto gli uffici regionali non garantiscono il buon esito dell'operazione nei tempi fissati dal procedimento.

Le domande dovranno essere presentate in formato PDF, eventualmente utilizzando i moduli messi a disposizione dal Servizio competente, e riportare come oggetto: "Richiesta abilitazione bando SRD03 n. 87764". Nella richiesta dovrà essere chiaramente indicata la tipologia, distinguendo tra abbinamento al bando e rilascio di credenziali per operare sul SIAN.

Ciascuna domanda dovrà riferirsi a una singola istanza ed essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC); non saranno ammesse istanze plurime.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno sul SIAN, si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN.

A pena di esclusione, unitamente alla domanda dovrà essere presentata, sempre attraverso il sistema SIAN, la documentazione appresso riportata.

1. Scheda-progetto composto da una sintetica relazione tecnico-economica che deve:

- descrivere l'azienda ed il suo ordinamento produttivo (le informazioni riportate in merito all'ordinamento produttivo devono corrispondere a quelle presenti nel fascicolo aziendale), comprese le attività extra-agricole eventualmente già svolte in azienda;
- descrivere le attività extra-agricole previste, con riferimento agli interventi ammissibili di cui al paragrafo 7 "Interventi ammissibili" del presente bando, e indicare la sede/localizzazione presso la quale le attività saranno svolte. Qualora sia previsto l'acquisto di beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari, illustrare il collegamento/nesso tecnico con le attività extra-agricole da svolgere;
- indicare il comune e gli identificativi catastali degli immobili (terreni e/o fabbricati) sui quali si intendono effettuare gli investimenti;
- descrivere gli investimenti previsti per ciascun intervento indicato nella domanda di sostegno. Tutti gli investimenti devono essere adeguatamente dimensionati e giustificati, e devono



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

rispettare i limiti previsti dalla L.R. n. 11/2015 e ss.mm.ii. e direttive di attuazione allegata alla DGR n° 47/2 del 30/08/2016;

- evidenziare vincoli e obblighi derivanti dalla normativa vigente, dimostrandone il rispetto in relazione alle azioni da realizzare;
- descrivere l'esistenza del rapporto di connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella extra-agricola. Ai fini della dimostrazione dell'esistenza del rapporto di connessione e complementarità, dovrà essere utilizzata la tabella di controllo e verifica di cui all'allegato G del bando ed eventualmente seguire le istruzioni operative riportate alla pagina web: [Procedure per avvio e variazione di attività multifunzionali - LAORE](#). Oltre all'attività extra-agricola oggetto della domanda di sostegno, deve essere considerata anche l'attività extra-agricola eventualmente già svolta in azienda. Per le imprese multifunzionali già esistenti ed iscritte all'albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche (vedi sito Laore), la tabella dovrà dimostrare la situazione ex-ante ed ex-post rispetto agli interventi in progetto. Per le imprese che devono avviare l'attività ed iscriversi all'albo, la tabella fornirà una previsione del rapporto di connessione e di complementarità in seguito alla realizzazione del progetto;
- comprovare la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento;
- descrivere l'impatto occupazionale derivante dalla realizzazione del progetto.
- contenere una tabella di riepilogo degli interventi di progetto che riporti, se pertinenti, almeno i macro-interventi sottoelencati, gli importi relativi ad ogni intervento e l'importo complessivo del progetto (utilizzare l'allegato **M**):
 - i. Opere edili;
 - ii. Impianti tecnologici;
 - iii. Macchinari, attrezzature, arredi;
 - iv. Corredi e materiale minuto;
 - v. Investimenti immateriali;
 - vi. Spese generali.
- In caso di auto attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione "3 – partecipazione a regimi di qualità di processo e/o prodotto regolamentati" specificare quale sia il regime di qualità cui si aderisce.

La scheda-progetto deve essere redatta da uno o più tecnici liberi professionisti allo scopo abilitati ed iscritti al rispettivo Ordine/Collegio professionale.

2. Dichiarazione relativa all'attribuzione dei criteri di priorità (redatta sulla base dello schema di cui all'**Allegato D** al presente bando);
3. Dichiarazione sugli aiuti "*de minimis*" (redatta sulla base dello schema di cui agli allegati E1, ed E2 al presente bando);
4. Nel caso di Domanda presentata da società o cooperative è necessario allegare la deliberazione da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge ovvero la visura camerale, qualora i poteri siano ricompresi nella stessa.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa in formato PDF, eventualmente raggruppata in archivi ZIP,



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

RAR e 7Z. I disegni e la cartografia possono essere prodotti, oltre che in formato PDF, anche in altri formati purché raggruppati in archivi con estensione ZIP, RAR e 7Z.

I documenti PDF firmati digitalmente:

- che conservano l'estensione PDF: possono essere caricati a sistema sia direttamente sia raggruppati in archivi ZIP, RAR o 7Z;
- che non conservano l'estensione PDF e, ad esempio assumono l'estensione P7M: devono essere caricati esclusivamente all'interno di archivi ZIP, RAR o 7Z;

Non sono ammessi allegati nei formati JPG, JPEG e PNG.

Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario che ha l'obbligo di esibirli qualora gli vengano richiesti in sede di controlli.

c) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto

Il procedimento amministrativo inizia con il rilascio della domanda sul SIAN e la contestuale trasmissione telematica della stessa, completa di tutti gli allegati previsti dal bando, all'ufficio istruttore competente.

La domanda è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste, se pertinenti, e corredata della documentazione essenziale richiesta nel bando e presentata entro i termini.

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la determinazione delle priorità devono essere posseduti dal richiedente alla data di validazione (rilascio) della domanda sul portale SIAN e la verifica viene effettuata con riferimento alla medesima data. Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Le domande per essere considerate ammissibili al finanziamento dovranno in ogni caso rispettare il punteggio minimo e l'importo minimo ammissibile, pena il rigetto dell'istanza

Al fine di verificare la rispondenza dell'operazione agli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea e nazionale, dal CSR e altre norme e requisiti obbligatori, ARGEA provvede ai controlli amministrativi sulle domande di sostegno.

In particolare, i controlli amministrativi, eseguiti sul 100% delle dichiarazioni effettuate sulle domande di sostegno finanziabili in graduatoria, comprendono la verifica dei criteri di ammissibilità e selezione, degli impegni e degli altri obblighi relativi alla concessione del sostegno, nonché la verifica della congruità e ragionevolezza dei costi proposti. A tal scopo il tecnico istruttore utilizza le check list predisposte nel portale SIAN.

Il punteggio e il conseguente posizionamento della domanda nella graduatoria unica sono definitivamente assegnati al completamento dell'istruttoria.

Qualora, in corso di istruttoria, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, fatti salvi gli errori palesi come più avanti indicati, l'Ufficio procede al rigetto dell'istanza ed agli adempimenti previsti dalla norma nei casi di accertata violazione della stessa. La correzione di errori palesi riguardanti l'attribuzione dei punteggi, comporta il riposizionamento in graduatoria.

Il sopralluogo in azienda nella fase istruttoria non è obbligatorio, ma sarà riservato ai soli casi per i quali l'ufficio responsabile ritenga indispensabile una verifica in situ e/o solo in caso di fondati dubbi sulla veridicità



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

delle dichiarazioni e informazioni rese dal richiedente.

Qualora fossero necessarie integrazioni, l'ufficio istruttore può richiedere, per una sola volta, documentazione integrativa. L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e/o che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

In tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica e assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione della documentazione. Il termine per la conclusione del procedimento viene sospeso ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio e/o check list.

La fase istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:

- il provvedimento di concessione del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUP, CUA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;
- il provvedimento di diniego del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di diniego del finanziamento, anche parziale, deve essere inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento. ai sensi della L. 241/90 art. 10 bis In tale comunicazione devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

I termini di conclusione delle diverse fasi istruttorie sono specificati nel paragrafo seguente.

11. Procedura di selezione delle domande di sostegno

Gli aiuti sono concessi sulla base di una graduatoria unica regionale, elaborata secondo i punteggi di cui al paragrafo 9 del presente Bando.

Argea Sardegna, **entro 30 giorni dalla chiusura del bando**, approva e pubblica la graduatoria unica regionale redatta in base ai punteggi e alle informazioni dichiarate dai beneficiari.

L'atto di approvazione della graduatoria unica regionale riporta l'elenco delle domande finanziabili e l'elenco delle domande non finanziabili per esaurimento di risorse.

Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUA o codice fiscale nel caso di coadiuvante familiare;



- punteggio attribuito e preferenze applicate;
- posizione in graduatoria;
- spesa totale e importo dell'aiuto richiesto;

La graduatoria sarà integralmente pubblicata, a mezzo affissione all'apposito Albo e nel sito web Regionale <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/173564494883170>. Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento (sono finanziabili tutte le domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 2 punti e che sono collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite).

I beneficiari individuati dalla graduatoria in posizione utile per accedere al finanziamento dovranno **presentare il progetto di dettaglio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria**, tramite PEC al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it

Nella PEC dovrà essere specificato il Servizio Territoriale di Argea competente (già indicato nella domanda di sostegno):

- relazione tecnico-economica che deve descrivere dettagliatamente gli elementi della scheda-progetto di cui sopra e deve contenere, per ogni intervento, idonea documentazione fotografica a colori, attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda e che consenta una visione d'insieme del sito di intervento. Nel caso di sostituzione di macchine o attrezzature o impianti la foto deve rappresentare quella da sostituire. Nel caso di acquisto ex novo di macchine o attrezzature o impianti, le foto non sono ovviamente necessarie;
- corografia in scala opportuna con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda e l'individuazione di tutti i corpi aziendali, esattamente delineati;
- planimetria aziendale in scala opportuna con l'indicazione e l'ubicazione di tutte le opere esistenti (fabbricati, viabilità, opere idriche, recinzioni, opere di elettrificazione, frangivento ecc.) e di quelle da eseguire, corredata da riferimenti catastali.

Gli elaborati cartografici devono consentire, oltre ad una agevole individuazione dell'azienda nel territorio, anche una immediata valutazione della situazione strutturale aziendale prima e dopo la realizzazione degli investimenti.

- Computo metrico estimativo (vedi paragrafo 8 “Spese ammissibili” del presente bando)

Il computo deve essere stilato in maniera analitica con le voci distinte per intervento e, nell'ambito di ciascun intervento, per categorie di opere.

Nel documento devono essere inserite anche:

- le voci di investimento il cui costo deriva dal confronto tra preventivi, computandole all'interno degli interventi a cui si riferiscono. Nella descrizione di ciascuna voce devono essere riportati i riferimenti al preventivo prescelto;
- le voci di spesa relative alle spese generali, computandole analiticamente all'interno di una specifica categoria denominata “Spese Generali”. Nella descrizione di ciascuna voce devono essere riportati i riferimenti al preventivo prescelto.

Il computo deve contenere un prospetto di riepilogo, riportante i seguenti dati:



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- iii. Costo degli investimenti previsti per ciascun intervento;
 - iv. Costo totale degli investimenti (somma dei costi di tutti gli interventi);
 - v. Costo totale delle spese generali;
 - vi. Costo totale dell'operazione (somma tra costo totale degli investimenti e costo totale delle spese generali).
- Preventivi (vedi paragrafo 8 "Spese ammissibili" del presente bando).
 - Disegni delle opere e degli impianti (se previsti).

I fabbricati debbono essere riportati in scala adeguata (in pianta, in sezione ed in prospetto) e debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico.

I dettagli di rilevante importanza vanno disegnati a parte ed in scala maggiore.

I beni mobili, arredi, macchinari e attrezzature previsti in progetto devono essere riportati in pianta, ubicandoli nella posizione in cui saranno collocati.

Il progetto deve essere redatto da uno o più tecnici liberi professionisti allo scopo abilitati ed iscritti al rispettivo Ordine/Collegio professionale.

L'Organismo Pagatore ARGEA Sardegna, entro 120 giorni dal ricevimento del progetto di dettaglio deve concludere l'istruttoria con la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento.

12. Modalità di finanziamento

Il contributo in conto capitale concesso può essere erogato in un'unica soluzione a saldo o in più quote con le modalità di seguito riportate.

- Anticipo: 50% del contributo concesso;
- SAL (Stato di Avanzamento Lavori);
- SALDO.

a) Modalità di presentazione delle domande di pagamento

Domanda di anticipazione

A richiesta del beneficiario, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, può essere erogata un'anticipazione nel limite massimo del 50% del contributo pubblico concesso, a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata, a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2022/127, alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o di una garanzia equivalente a favore dell'Organismo pagatore ARGEA da parte di Enti autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo pagatore.

La garanzia è svincolata, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127 una volta che l'Organismo pagatore abbia accertato il diritto all'attribuzione definitiva dell'importo anticipato.

Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo, questo è recuperato integralmente, e sono recuperati anche gli interessi



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

sulla somma anticipata secondo la procedura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128 e/o atti normativi discendenti.

Si precisa inoltre che:

- nel caso in cui il progetto si concluda con una spesa complessiva inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi eventualmente maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato *secondo quanto sarà richiesto dall'OP ARGEA*;
- nel caso in cui il progetto si concluda con una spesa complessiva inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati *secondo quanto sarà richiesto dall'OP ARGEA*.

La domanda di pagamento dell'anticipo può essere presentata entro tre mesi dalla concessione del sostegno. Il beneficiario, entro lo stesso termine, può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori due mesi, fatta salva diversa disposizione dell'Organismo pagatore ARGEA.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line nel portale SIAN.

Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria (stipulata a conclusione del procedimento configurato nel portale SIAN e inviata secondo le regole dell'Organismo Pagatore ARGEA);
- titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, laddove non già prodotti in sede di domanda di sostegno (ricevuta SUAPE o provvedimento unico SUAPE). Il titolo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione. In sede di saldo, deve essere prodotta la dichiarazione di agibilità.
Qualora l'investimento proposto non necessiti di titolo autorizzativo, deve essere prodotta una dichiarazione del direttore dei lavori che lo attesti. La dichiarazione deve riportare le motivazioni e/o i riferimenti normativi.
- lettera di incarico al Direttore dei Lavori. Non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili;
- comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del Direttore dei Lavori. Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili per cui non è necessaria la nomina di un Direttore dei Lavori, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto;
- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori.

Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell'investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex-post).

Domanda di pagamento del SAL

Il beneficiario potrà richiedere un acconto sul contributo dietro presentazione di SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori) e della documentazione necessaria per la dimostrazione della spesa sostenuta. IL SAL può essere



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa. L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare il 90% del contributo totale concesso. L'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo in fase di saldo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale

La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a 2 mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento, fatta salva eventuale proroga o diversa disposizione dell'Organismo pagatore ARGEA.

Per richiedere l'erogazione dell'acconto su stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line nel portale SIAN.

Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti contabili equivalenti) riportanti l'indicazione del CUP. Le fatture devono essere in formato xml scaricate dal sistema di interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate,
- documenti giustificativi di pagamento come specificato al paragrafo 8 lettera e) *Pagamenti ammissibili*;
- dichiarazioni liberatorie (come da modello di cui all'allegato I) rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti;
- stato di avanzamento a firma del Direttore dei Lavori (contabilità parziale), composto da:
 - breve relazione descrittiva dello stato di avanzamento dei lavori e, ove necessario, disegni ed elaborati grafici degli interventi realizzati;
 - computo metrico degli investimenti e delle spese generali realizzati, che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa e pagamento.

Oppure, nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina di un Direttore dei Lavori: stato di avanzamento dell'operazione a firma del beneficiario e del professionista che ha redatto il progetto e porterà a collaudo la pratica, consistente in un quadro delle forniture realizzate, comparativo con le forniture ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa e pagamento.
- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori.

Nel caso non sia stata richiesta l'anticipazione, il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento di SAL anche i seguenti documenti:

- lettera di incarico al Direttore dei Lavori. Non necessaria nel caso investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili;
- titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, laddove non già prodotti in sede di domanda di sostegno. Il titolo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente



l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione. In sede di saldo, deve essere prodotta la dichiarazione di agibilità.

- comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del Direttore dei Lavori. *Oppure*, nel caso investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina di un Direttore dei Lavori, una dichiarazione del beneficiario e del professionista che ha redatto il progetto e porterà a collaudo la pratica, di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto;

Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell'investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex-post).

Domanda di pagamento del saldo finale

Il saldo finale del contributo sarà erogato a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione del progetto.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di saldo mediante la procedura on-line nel portale SIAN.

Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificato di regolare esecuzione, corredato da dichiarazione di fine lavori e contabilità finale (quest'ultima nella forma specificata più in basso) a firma del direttore dei lavori *Oppure* nel caso investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina di un Direttore dei Lavori: dichiarazione del beneficiario e del professionista che ha redatto il progetto e porterà a collaudo la pratica di fine della fornitura con la relativa data;
- documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti contabili equivalenti) riportanti l'indicazione del CUP. Le fatture devono essere in formato xml scaricate dal sistema di interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate;
- documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratto del conto corrente riportante l'esecuzione dei bonifici, F24 con quietanza, documenti giustificativi dei pagamenti tramite finanziaria);
- dichiarazioni liberatorie (come da modello di cui all'allegato I) rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti;
- stato finale a firma del Direttore dei Lavori (contabilità finale), composto da:
 - breve relazione descrittiva degli investimenti realizzati;
 - computo metrico degli investimenti e delle spese generali realizzati, che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa e di pagamento.

Oppure, nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina di un Direttore dei Lavori: stato finale dell'operazione a firma del beneficiario e del professionista che ha redatto il progetto e porterà a collaudo la pratica, consistente in un quadro delle forniture realizzate, comparativo con le forniture ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

giustificativi di spesa e pagamento;

- planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite (non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili);
- disegni esecutivi delle singole opere, compresi elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili, arredi, macchinari, attrezzature;
- foto georeferenziate per attestare il momento ed il luogo in cui l'investimento si trova, La documentazione fotografica geolocalizzata, ove pertinente, deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura delle macchine, delle attrezzature, degli impianti oggetto dell'investimento (effettuare due fotografie in formato digitale - tipo jpeg - per ciascun bene, comprendenti anche la ripresa del numero di matricola e/o della targa, ove presenti).
- dichiarazione di agibilità (di cui all'art. 13 delle Direttive in materia di SUAPE approvate con D.G.R. 11/14 del 28.02.2017) corredata della prevista documentazione e vidimata dal SUAPE. La dichiarazione di agibilità deve essere prodotta anche nel caso di investimenti riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano stati inseriti/installati in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione;
- certificato di collaudo (di cui all'art. 14 delle Direttive SUAPE), dove previsto;
- titolo abilitativo all'esercizio dell'attività extra-agricola (ricevuta SUAPE o provvedimento unico SUAPE);
- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori.

Nel caso non sia stata richiesta l'anticipazione e non sia stata presentata nessuna domanda di pagamento di SAL, il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento del saldo finale anche i seguenti documenti:

- lettera di incarico al Direttore dei Lavori. Non necessaria nel caso investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili;
- titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, laddove non già prodotti in sede di domanda di sostegno. Il titolo deve essere
- prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione. In sede di saldo, deve essere prodotta la dichiarazione di agibilità.
- comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del Direttore dei Lavori. *Oppure*, nel caso investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina di un Direttore dei Lavori, una dichiarazione del beneficiario e del professionista che ha redatto il progetto e porterà a collaudo la pratica, di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto.

Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell'investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex-post).

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata:

- entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del sostegno per operazioni che, oltre le spese generali, prevedono solo l'acquisto di macchine e attrezzature;



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- entro 24 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del sostegno negli altri casi;

Nel caso in cui la domanda di pagamento non venga presentata entro tale termine, salvo proroga, l'OP Argea deve sollecitare il beneficiario a presentarla entro 10 gg, superati i quali saranno applicate le seguenti riduzioni, salvo casi di ritardo imputabili alla Pubblica Amministrazione.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Inadempienza	Livello di infrazione			Media del punteggio	% di Riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
Violazione dell'obbligo di presentazione della domanda di saldo entro 30 giorni dalla scadenza del sollecito da parte di Argea	Media	Media	bassa	2,3	3%
Violazione dell'obbligo di presentazione della domanda di saldo entro 40 giorni dalla scadenza del sollecito da parte di Argea	Media	Media	Media	3	5%
Violazione dell'obbligo di presentazione della domanda di saldo oltre 50 giorni dalla scadenza del sollecito da parte di Argea	Alta	Alta	Alta	5	10%

La presentazione della domanda di saldo oltre 60 giorni dalla scadenza del sollecito da parte di Argea determina l'esclusione dal sostegno.

Per ogni domanda di pagamento (anticipo, SAL, saldo finale) l'Organismo Pagatore ARGEA, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda deve concludere l'istruttoria con la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento.

b) Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento includono la verifica:

- a) della conformità dell'operazione rendicontata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati per le operazioni sovvenzionate sulla base di costi reali.

I controlli amministrativi delle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso: questa sarà effettuata in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo.

I controlli amministrativi comprendono il controllo sui contributi già erogati, secondo le procedure predisposte in ambito SIAN, intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. Nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal Piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo, si verifica che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi. A tal fine si specifica che non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo Piano Strategico della PAC.

In occasione della domanda di pagamento (anticipazione, SAL o saldo finale) e prima dell'erogazione dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, così come modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, l'ufficio istruttore provvede a richiedere l'informazione antimafia alla Prefettura di competenza.

Controlli in loco



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

I controlli in loco, da effettuarsi prima del pagamento finale hanno come obiettivo la verifica completa dell'investimento come da documentazione presentata e approvata all'atto della concessione dell'aiuto.

In base a quanto disposto dall'art. 5 del DM n° 410739 del 04/08/2023 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116, per ogni anno civile è necessario effettuare controlli su un campione pari ad almeno al 5% della spesa finanziata dal FEASR e pagata dall'Organismo Pagatore in quell'anno civile.

La procedura di selezione del campione sarà effettuata sul sistema SIAN.

I controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata per la verifica:

- che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e che siano rispettati tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
- dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di aiuto e per la quale il sostegno è stato concesso.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica e le misure e sanzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità sono registrate su apposite check list, che sono riportate sul SIAN.

I beneficiari hanno l'obbligo di facilitare lo svolgimento del controllo in loco. Salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

c) Liquidazione del contributo

L'Organismo Pagatore ARGEA, ricevute le domande di pagamento, ai sensi della L. 59/1997 art 4 e D.Lgs 123/1998 artt. 1, 2, 4, e in particolare art. 5, provvede entro 120 (centoventi)giorni, alla loro istruttoria e ad introdurre tutti i procedimenti conclusi con esito positivo nell'elenco delle domande liquidabili.

d) Correzione errori palesi

Le domande di aiuto e di pagamento o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta, come previsto dall'art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116, possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

I beneficiari che informano le competenti autorità in merito all'inesattezza delle domande di aiuto o di pagamento non devono essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell'inadempienza, purché non siano stati informati dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco o l'autorità non li abbia già informati dell'esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di aiuto o di pagamento

Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, si precisa che, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, le domande di sostegno, le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.

A tal fine si chiarisce che:



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto riferiti alle condizioni di ammissibilità da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato;
- le rettifiche di domande di sostegno devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

Di seguito si riportano alcuni esempi di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi:

- Semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:
 - caselle non compilate oppure informazioni mancanti;
 - codice statistico o bancario erraneo.
- Errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - errori di calcolo;
 - contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di sostegno;
 - contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di sostegno e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda).

e) Varianti (cambio del beneficiario e varianti progettuali)

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- modifiche alla tipologia delle opere approvate.

Cambio del beneficiario

Ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo pagatore ARGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

La richiesta di cambio di beneficiario, da presentare all'ufficio che ha istruito la domanda di sostegno, deve contenere le motivazioni della richiesta, i dati del soggetto che subentra (compresi quelli necessari a dimostrare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità), l'accettazione senza riserve da parte di chi subentra delle dichiarazioni, impegni, autorizzazioni e obblighi sottoscritti dal cedente. La richiesta deve essere firmata dal cedente (tranne in caso di subentro per decesso del beneficiario) e dal subentrante.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di decadenza dell'atto di concessione

Varianti progettuali

Qualora in fase esecutiva, in dipendenza di circostanze degne di rilievo non previste né prevedibili all'atto della progettazione, si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, possono essere effettuate delle varianti progettuali. Tali varianti debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi (ARGEA) e seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere approvate varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo d'intervento e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno

Sono ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che comportino una modifica dei requisiti di ammissibilità né una modifica dei punteggi riconosciuti di cui al paragrafo 11 del presente Bando.

Ad eccezione delle varianti non sostanziali come più avanti descritte, tutte le varianti devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Non potranno in ogni caso essere autorizzate varianti in diminuzione che comportino una riduzione superiore al 50% della spesa complessiva ammessa in concessione, salvo casi in cui si realizzi un lotto funzionale, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti che dovranno essere valutati nell'interesse della proposta progettuale e delle disposizioni sopra riportate.



In ogni caso l'importo complessivo approvato in variante dovrà garantire l'importo minimo ammesso al sostegno pari a 15.000,00 euro e previsto quale requisito di ammissibilità della domanda, pena la revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Definizione di varianti non sostanziali

Si tratta di varianti di modesta entità che devono essere comunque comunicate all'ufficio competente OP ARGEA esclusivamente con la Domanda di saldo, senza necessità di approvazione preventiva. La loro liquidazione non può avvenire in sede di SAL ma solo a saldo finale. Le caratteristiche delle varianti non sostanziali sono:

- a) modifiche di dettaglio (cambio di fornitore, modifica nelle caratteristiche delle attrezzature, lievi modifiche nelle tipologie costruttive del fabbricato) o soluzioni tecniche migliorative (attrezzature con funzioni equivalenti rispetto a quelle concesse) o modifiche che, per le loro caratteristiche, non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate, facendo salva comunque la procedura di confronto tra preventivi;
- b) varianti di importo non superiore al 10% di quello ammesso in concessione. A tale proposito si specifica che tale variazione si riferisce a rimodulazioni di importi tra le categorie di spese ammesse a contributo (compreso la categoria delle spese generali). Pertanto, ciascuna categoria di spesa ammessa non può subire un aumento superiore al 10%. In caso contrario è da considerarsi variante sostanziale e quindi deve essere preventivamente autorizzata.

In ogni caso, l'eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario.

f) Proroghe

Il beneficiario dell'aiuto, qualora sussistano validi motivi eccezionali ed imprevedibili, adeguatamente comprovati, non imputabili a carenze progettuali, può chiedere proroga del termine assegnato per la conclusione dell'operazione e presentazione della domanda di pagamento del saldo. Tale proroga non può essere superiore a sei mesi e può essere accordata una sola volta.

La richiesta di proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma degli interventi ed una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovrà essere comunicata prima della scadenza all'ufficio competente, che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. La proroga potrà essere concessa, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Non può essere concessa la proroga se questa è motivata da difficoltà legate alla sostenibilità economica dell'investimento (mancato ottenimento del prestito bancario, ecc.).

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale. Qualora la proroga richiesta sia superiore a sei mesi, la stessa potrà essere concessa solo nel caso in cui ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali specificamente indicate nella richiesta di proroga.

13. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali al beneficiario non viene richiesto il rimborso, né



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

parziale né integrale, per il mancato rispetto degli impegni assunti.

Le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono individuate dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116 e possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda (provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche);
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento (denuncia alle forze dell'ordine);
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario beneficiario (certificato dall'autorità sanitaria competente o da un veterinario riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che attesta la presenza dell'epizoozia; ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente nel caso di fitopatie);
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda (provvedimento dell'autorità pubblica che dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate);
- e) il decesso del beneficiario (certificato di morte);
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale).

Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'Organismo pagatore e devono essere intese nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella Comunicazione COM(2024) 225 final del 30/05/2024.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali **devono essere notificati entro 15 giorni lavorativi** per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

14. Impegni e obblighi del beneficiario

Le operazioni d'investimento devono rispettare i requisiti di ammissibilità e di priorità pertinenti negli anni successivi alla concessione del sostegno e per tutto il periodo di stabilità dell'operazione richiesto dal pagamento finale al beneficiario. A tal fine, il beneficiario si impegna ad assicurare la stabilità dell'operazione oggetto di sostegno e quindi condizioni di ammissibilità, priorità e obiettivi dell'operazione per il periodo minimo di tempo indicato per l'impegno pertinente nelle schede intervento del PSP e alle condizioni di seguito stabilite per le operazioni d'investimento.

- **IM01** - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dell'OP ARGEA fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;

Il controllo avviene con l'istruttoria della domanda di pagamento.



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- **IM02** - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di cinque anni per investimenti aventi in oggetto i beni mobili e le attrezzature e in dieci anni per investimenti aventi in oggetto i beni immobili e le opere edili;

L'impegno decorre dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo al beneficiario.

Periodo di vincolo di destinazione e non alienabilità dei beni.

Non è possibile modificare la destinazione ed uso del bene per il restante periodo vincolativo dopo la chiusura del progetto.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Non è consentito il trasferimento dell'attività produttiva al di fuori della regione Sardegna né la cessazione dell'attività.

Il mancato rispetto dei vincoli, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

- **IM03** - rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di azione compresa l'iscrizione nei relativi elenchi regionali. Gli interventi che prevedono l'iscrizione dei beneficiari all'albo della multifunzionalità e/o all'albo degli operatori enoturistici e/o oleoturistici, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano che le relative iscrizioni/comunicazioni devono essere effettuate al più tardi entro la conclusione degli investimenti e il mantenimento dell'iscrizione per tutto il periodo di vincolo degli investimenti.

L'impegno decorre dalla data della richiesta di liquidazione del saldo del contributo e deve essere mantenuto per tutto il periodo di vincolo degli investimenti. Al momento della richiesta di saldo, il beneficiario deve essere iscritto nell'albo/elenco regionale relativo all'attività multifunzionale svolta, come previsto rispettivamente da:

- L.R. 21 giugno 2021, n. 12 "Disciplina dell'enoturismo in Sardegna;
- L.R. 24 novembre 2023, n. 13 "Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna".
- L.R. 11 maggio 2015, n. 11: "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale

Altri obblighi

- Obblighi di comunicazione (Allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2022/129) riguardanti, rispettivamente, l'uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione europea e i requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità.
- fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio e la valutazione del CSR 2023-2027.

Sono fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali riconosciute ed elencate nel paragrafo 13 del presente Bando.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Al fine di assicurare la stabilità delle operazioni d'investimento, l'Organismo pagatore ARGEA Sardegna effettua i controlli ex post disposti per intervento ai sensi dell'articolo 7 del DM n. 410727 del 04 agosto 2023.

15. Ritiro di domande di sostegno, di pagamento e altre dichiarazioni

In applicazione del Titolo IV, capitolo II del Reg. (UE) n. 2021/2116 e ai sensi dell'articolo 3 comma 1bis del DM n. 410727 del 04/08/2023 le domande di sostegno e di pagamento o altre dichiarazioni, possono essere ritirate in tutto o in parte, in qualsiasi momento e tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Non sono autorizzati ritiri nel caso in cui l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergano inadempienze. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi, fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo pagatore ARGEA.

Qualora volontariamente venga ritirata totalmente una domanda di sostegno, ovvero si rinunci all'intero contributo richiesto, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell'operazione.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

16. Sanzioni, riduzioni ed esclusioni

Ai sensi del paragrafo 7.3.2.1 del PSP, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi ed in loco.

L'OP ARGEA esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno.

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25%, rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Violazione dei criteri di ammissibilità.

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42: nel caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità stabiliti dal PSP, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. L'esclusione o la decadenza della domanda per violazione dei criteri di ammissibilità è riportata inoltre sul VeCI dove sono definite le modalità di controllo.

I beneficiari degli Interventi/Azioni sono tenuti a rispettare gli Impegni, Criteri e Obblighi (ICO) previsti nella scheda intervento e nel presente bando.

Il mancato rispetto di tali vincoli comporta l'applicazione delle pertinenti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni:

- D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42, e ss.mm.ii.;
- DM 22 maggio 2023 n. 263980;
- DM 26 febbraio 2024 n.93348.

Le sanzioni di cui al D. Lgs. 17 marzo 2023, n. 42, e ss.mm.ii. non si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto, nei seguenti casi:



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Le specifiche disposizioni regionali per le inadempienze dei beneficiari sono state definite ai sensi dell'art. 15 del D.M. n. 0093348 del 26/02/2024 e dall'Allegato 5 al medesimo decreto e sono contenute nel [decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 11/1139 del 19 marzo 2026](#), recante "CSR Sardegna 2023-2027 – Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli Impegni, Criteri e Obblighi degli Interventi No SIGC". I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto stabilito in tale decreto.

Le penalità riportate, da applicare a ciascuna inosservanza, sono state definite nel rispetto dei criteri di proporzionalità, efficacia ed effettività delle penalizzazioni finanziarie, in particolare:

- secondo il criterio di proporzionalità, le penalità sono state graduate in relazione al grado di allontanamento dall'obiettivo dell'Intervento/Azione che l'inosservanza ha prodotto, in coerenza con i livelli di gravità, entità e durata;
- secondo il criterio di efficacia, le penalità hanno effetto dissuasivo sulla condotta dei beneficiari degli Interventi;
- secondo il criterio di effettività, le penalità sono state predisposte in maniera tale da rendere effettivamente riscontrabile e punibile l'inosservanza dell'impegno e dell'obbligo, in relazione al sistema dei controlli.

Ciascuna infrazione è stata valutata in termini di gravità, entità e durata, assegnando punteggi diversi a seconda del livello di infrazione (basso = 1; medio = 3; alto = 5).

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Il punteggio medio ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai tre diversi criteri viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	x%
3,00 <= x < 4,00	y%
x => 4,00	z%

Per la trattazione esaustiva dell'argomento e per gli esempi di calcolo, si rimanda all'[Allegato A](#) del decreto assessoriale n. 11/1139 già richiamato in precedenza.

17. Disposizioni per l'esame dei reclami

Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ammesso, a tutela del cittadino, per motivi sia di legittimità che di merito per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo. Può essere proposto da chi ha interesse ad ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo a lui sfavorevole adottato da ARGEA.

Il ricorso gerarchico deve essere indirizzato al Direttore Generale di ARGEA (in quanto gerarchicamente superiore al dirigente che ha emanato l'atto impugnato).



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Il ricorso deve pervenire ad ARGEA improrogabilmente entro 30 giorni consecutivi, che decorrono:

- a) per i soggetti indicati espressamente nell'atto: dalla sua comunicazione in via amministrativa (o dalla eventuale notifica dell'atto impugnato). In mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- b) per coloro che non sono direttamente indicati nel provvedimento: dalla data di pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza.

Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, se la Direzione Generale non ha comunicato la propria decisione al ricorrente, il ricorso si intende respinto (c.d. silenzio-rigetto). L'interessato può proporre un ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (TAR Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso straordinario di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 1971.

18. Monitoraggio e valutazione

I beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori.

I dati personali sono richiesti unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo audit, monitoraggio e valutazione, sono trattati unicamente per tali finalità e a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 e regolamento (UE) 2018/1725).

L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.

19. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

I beneficiari del contributo sono soggetti agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità e visibilità di cui all'articolo 123, paragrafo 2, lettere j) e k), del regolamento (UE) 2021/2115 sono stabilite negli Allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 riguardanti, rispettivamente, l'uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione europea e i requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono essere conformi a quanto previsto dalle "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" definito con determinazione n. 548 del 22/05/2025 da parte dell'Autorità di gestione del CSR Sardegna.

Responsabilità dei beneficiari.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/129;
- collocando, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR e fino a 500.000 EUR, una targa o un display elettronico recante informazioni sul progetto che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II del Reg. to (UE) n 2022/129;

20. Informazioni sul trattamento dei dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando.

Titolare del trattamento dei dati

Per le finalità di raccolta, ricezione, gestione e conservazione delle domande di aiuto e pagamento collegate al presente bando, il Titolare del trattamento dei dati personali è ARGEA Sardegna individuata con DGR 14/4 del 13 aprile 2023, salvo diverse deleghe, come soggetto istituzionalmente competente e nella sua qualità di Organismo pagatore secondo il Decreto MIPAAF n. 9242491 del 15.10.2020 e confermato con Decreto MASAF n. 553205 del 06.10.2023.

L'informativa sul trattamento dei dati personali del Titolare è disponibile al seguente link https://software.agenziaargea.it/ords/f?p=946:12:::NO::P12_AT_ID:20417

21. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, nonché alle disposizioni comuni di cui alla determinazione dell'ADG del CSR Sardegna 2023/2027 n. 441 prot. 8227 del 9 aprile 2025 (Allegato N).

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione dell'intervento e/o integrazioni al Bando potranno essere disposte mediante atti, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Sardegna e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la più puntuale trasmissione dell'informazione per i beneficiari.

Eventuali quesiti, se non già trattati nella sezione FAQ del sito <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/173564494883170> possono essere inviati al recapito seguente: agr.servizio.areasrurali@regione.sardegna.it recante ad oggetto: Bando SRD03 annualità 2026 – Richiesta chiarimenti.

22. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *“de minimis”*;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Comunicazione della Commissione C(2021) 2594 final del 19 aprile 2021 “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale”;
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/1864 della Commissione del 5 ottobre 2022 che definisce la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC e che abroga la decisione di esecuzione 2014/825/UE.
- Decisione di esecuzione (UE) della Commissione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Decisione di esecuzione (UE) della Commissione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (versione 2.1);
- Decisione di esecuzione C(2024) 6849 final del 30 settembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (versione 3.1);
- Decisione di esecuzione C(2024) 8662 final del 11 dicembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (versione 4.1);
- Decisione di esecuzione C(2025) 8022 final del 27 novembre 2025 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (versione 5.1);
- Decisione di esecuzione C(2025) 3805 final del 18 giugno 2025 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (versione 6.1);
- Decisione di esecuzione C(2026) 745 final del 2 febbraio 2026 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (versione 7.1);



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 745 final del 2 febbraio 2026 (PSP 2023-2027);
- Complemento Regionale di Sviluppo Rurale della Sardegna 2023-2027 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 14/4 del 13.04.2023;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0410727 del 4 agosto 2023 recante "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116";
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n.93348 del 26 febbraio 2024 recante "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027".
- Decreto del MIPAF n. 9242481 del 15 ottobre 2020 concernente "Riconoscimento dell'ARGEA – Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura quale Organismo pagatore per la regione autonoma della Sardegna “;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3/51 del 27 gennaio 2023 recante "Piano Strategico per la PAC 2023-2027 e Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna.”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 14/4 del 13 aprile 2023 recante "Piano Strategico per la PAC 2023-2027 e Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna. Presa d'atto e indirizzi attuativi”;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo”;
- Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pesca turismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998" e ss.mm.ii.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/2 del 30.08.2016 concernente "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998. Direttive di attuazione. Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11. Approvazione definitiva”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 122/DecA/2 del 21 gennaio 2019 concernente "Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1988". Approvazione "Tabella dei fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo per le attività multifunzionali”;



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 43/5106 del 20 dicembre 2024 recante “Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Sardegna – Intervento SRD 03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”. Direttive per l'azione amministrativa e la gestione dell'intervento”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 11/1139 del 19 marzo 2026 recante “Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Sardegna – Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli Impegni, Criteri e Obblighi degli Interventi No SIGC”.
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 17/1706 del 23 aprile 2026 recante “Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Sardegna–Intervento SRD 03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”. Direttive per l'azione amministrativa e la gestione dell'intervento.
- Determinazione Autorità di Gestione del CSR 2023/2027 n. 441 del 09 aprile 2025 recante “Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia - Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna – Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione degli interventi”.

ELENCO ALLEGATI

Allegato A - Direttive di attuazione della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11;

Allegato B - Tabella fabbisogno di manodopera in agricoltura;

Allegato C - Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna e comuni compresi nel relativo territorio di competenza;

Allegato D - Dichiarazione relativa all'attribuzione dei criteri di priorità;

Allegato E1 E2 - Dichiarazioni sugli aiuti “*de minimis*”;

Allegato F - CSR 2023/2027 Elenco dei comuni classificati A-B-C-D;

Allegato G - Tabelle per verifica connessione e complementarietà;

Allegato H – Manuale utente gestione preventivi PAC 2023-2027;

Allegato I – Modello dichiarazione liberatoria;

Allegato L - Disponibilità giuridica degli immobili - impegno alla proroga / rinnovo del contratto.

Allegato M - Tabella di riepilogo degli interventi di progetto.

Allegato N – Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del CSR 2023-2027 Sardegna.

